

Legge di Bilancio 2024 e Riforma Fiscale

Il 30 dicembre 2023 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 sia la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di Bilancio per l'anno 2024) che il Decreto Legislativo 2023 n. 2016 (cd. decreto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche).

Le novità per l'anno 2024 si sostanziano principalmente in sgravi fiscali per i dipendenti mentre, non sono previsti, purtroppo, incentivi contributivi per le nuove assunzioni.

Nella nostra sintesi analizzeremo brevemente i seguenti interventi:

- Conferma dell'esonero contributivo per tutto il 2024;
- Decontribuzione per le lavoratrici madri;
- Aumento esenzione fringe benefits;
- Conferma della riduzione dell'aliquota fiscale sui premi di risultato;
- Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere;
- Modifiche al congedo parentale;
- Riforma aliquote Irpef;
- Maxi-Deduzione fiscale per le nuove assunzioni.

Esonero dei contributi per i lavoratori dipendenti

Confermato per tutto il 2024 la riduzione dell'aliquota IVS per i lavoratori dipendenti.

In particolare, l'art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente un esonero contributivo, pari a:

- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Il comma 180 riconosce, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Il successivo comma, il 181 prevede, limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo:

- compete nel limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile;
- non spetta alle lavoratrici domestiche.

Fringe benefit

Il comma 16 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, un innalzamento a 1.000 euro, per tutti i lavoratori dipendenti, e a 2.000 euro, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, del limite di esenzione del valore dei fringe benefits. In particolare, il limite viene aumentato per:

- a. il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- b. delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
 - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
 - dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa;
 - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione dei premi di risultato

Il comma 18 conferma anche per il 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività che ricordiamo debbano essere contrattualizzati con le organizzazioni sindacali e depositati presso telematicamente all'Ispettorato del Lavoro

Congedo parentale

Con il comma 179 vengono modificate le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo obbligatorio sarà terminato dopo il 31 dicembre 2023, sia indennizzato all'80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dall'anno 2025 la misura dell'indennità sarà pari all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

I commi da 21 a 25 riconoscono, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro:

- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all' art. 5, legge n. 287/1991;
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Il sostituto d'imposta recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Riforma fiscale

La novità principale si sostanzia in una riduzione delle aliquote IRPEF che da 4 diventano 3. È quanto previsto per il solo 2024 dal Decreto Legislativo recante la riforma della tassazione delle persone fisiche (D.Lgs. n. 216/2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023).

L'art. 1 dispone che per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell' art. 11, comma 1 del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a. fino a 28.000 euro, 23%;
- b. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c. oltre 50.000 euro, 43%

Le modifiche interessano lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024, l'aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.

Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l'innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. Così disponendo, viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

L'art. 2 del decreto dispone che per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all' art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Maxi-deduzione per le nuove assunzioni

L'art. 4 prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2024) per i titolari di:

- a. reddito d'impresa;
- b. esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo;

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato - ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, l'incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minore tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell' art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9), c.c. rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

A questo fine, per beneficiare dell'agevolazione si prevede che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d' imposta 2023.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e augura Buon Anno.

STUDIO ANSELMi